



# COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

## REGOLAMENTO IMPIANTI A BIOMASSE O BIOGAS

### Art. 1

L'insediamento degli Impianti a biomasse o biogas nel territorio del Comune di Trentinara è subordinato alle norme e prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

### Art. 2

1. E' tassativamente vietato l'insediamento di Impianti a biomasse o biogas di potenza termica superiore a 0,25 MW (250 KW) nel perimetro del centro abitato, delimitato con delibera del consiglio comunale n.37 del 25 maggio 1995, nonché nelle aree contigue al centro abitato fino ad una distanza di 500 metri dal perimetro stesso.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica, altresì, alle zone per le quali il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente ovvero il Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato prevedano espressamente nuova edificabilità con destinazione residenziale o prevalentemente residenziale o turistico ricettiva.

### Art. 3

1. La realizzazione di impianti a biomasse o biogas nelle aree del territorio comunale definite agricole dal vigente PRG ovvero dal PUC adottato, è ammissibile con le seguenti limitazioni:
  - impianti aziendali di potenza termica inferiori a 0,25 MW (250 KW) soltanto con finalità di autoconsumo, dovranno essere collocati ad una distanza dalle abitazioni e da altri impianti analoghi, riferendosi ai confini dei fabbricati dove insistono gli impianti, di almeno 150 metri in linea d'aria. Per gli impianti a servizio esclusivo di fabbricati adibiti a residenza non trova applicazione il limite di 150 metri.
  - impianti a combustione diretta della biomassa legnosa sono ammessi soltanto per autoconsumo come indicato nei criteri generali e nelle norme che regolano gli impianti termici (D.P.R. 412/93 e s.m.i. e D. Lgs. N°192/2005 s.m.i.);
  - impianti con potenza termica superiore a 0,25 MW potranno essere installati soltanto mediante la presentazione di un progetto specifico all'Ente preposto al rilascio delle autorizzazioni e attenendosi alle condizioni elencate nel successivo art. 4;

### Art. 4

1. Gli impianti a biomasse o biogas di cui all'art. 3 potranno essere autorizzati se sussistono le seguenti condizioni:
  - a) l'impianto per il quale si chiede l'autorizzazione deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a 150 metri in linea d'aria da terreni agricoli a destinazione colturale di vigneto, orto, frutteto;
  - b) dovrà essere mantenuta una distanza in linea d'aria di almeno 500 metri tra i vari impianti di biomasse, anche se di diversa tipologia. La distanza dovrà essere calcolata riferendosi ai confini dei fabbricati dove insistono gli impianti;
  - c) dovrà essere mantenuta una distanza di 500 metri in linea d'aria, calcolata sempre dai confini dei fabbricati dove insistono gli impianti, dalle abitazioni esistenti e dalle zone per



# COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

le quali il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente ovvero il Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato prevedono espressamente nuova edificabilità con destinazione residenziale o prevalentemente residenziale o turistico ricettiva.

2. La distanza minima dalle abitazioni e dai terreni edificabili non va rispettata nel caso che questi siano di proprietà del richiedente l'installazione dell'impianto o nel caso in cui venga rilasciata dai confinanti apposita autorizzazione a realizzare l'impianto a distanza inferiore a quanto previsto dal presente regolamento

## Art. 5

1. L'approvvigionamento della biomassa, di qualsiasi tipologia, dovrà comunque avvenire tramite materie prime rinnovabili disponibili sul territorio, nel rispetto del principio della "filiera corta". Per biomassa da filiera corta, ai sensi del decreto del Ministero P.A.A.F, 2 marzo 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 103 del 5 maggio 2010, si intende: *".....la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, prodotti entro il raggio di 35 Km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade la produzione della biomassa"*.
2. L'Ente autorizzante deve garantire la tracciabilità e rintracciabilità della biomassa, per ogni singolo fornitore della biomassa, dovranno essere disponibili le seguenti informazioni:
  - i fornitori stessi della biomassa;
  - le specie di ciascuna materia prima;
  - la relativa superficie di produzione e i dati catastali;
  - il quantitativo di prodotto trasportato e impiegato per la produzione di energia;
  - la metodologia di trasporto utilizzata e il relativo percorso.
3. In caso di azienda agricola, oltre a quanto sopra indicato, la filiera corta si concretizza esclusivamente qualora la biomassa provenga da terreni di proprietà o disponibilità dell'azienda stessa.

## Art. 6

1. La realizzazione di impianti a biomasse o biogas nelle aree del territorio comunale definite zone produttive o zone di trasformazione a carattere prevalentemente produttivo dal vigente PRG ovvero dal PUC adottato, è ammissibile con le seguenti limitazioni:
  - impianti aziendali di potenza termica inferiori a 0,25 MW (250 KW) soltanto con finalità di autoconsumo, dovranno essere collocati ad una distanza dalle abitazioni e da altri impianti analoghi, riferendosi ai confini dei fabbricati dove insistono gli impianti, di almeno 150 metri in linea d'aria. Per gli impianti ad esclusivo servizio di fabbricati adibiti a residenza non trova applicazione il limite di 150 metri.
  - impianti a combustione diretta della biomassa legnosa sono ammessi soltanto per autoconsumo come indicato nei criteri generali e nelle norme che regolano gli impianti termici (D.P.R. 412/93 e s.m.i. e D. Lgs. N°192/2005 s.m.i.);



# COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

- impianti con potenza termica superiore a 0,25 MW potranno essere installati soltanto mediante la presentazione di un progetto specifico all'Ente preposto al rilascio delle autorizzazioni e attenendosi alle condizioni elencate nei successivi commi;
- 2. l'impianto per il quale si chiede l'autorizzazione deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a 150 metri in linea d'aria da terreni agricoli a destinazione colturale di vigneto, orto, frutteto;
- 3. dovrà essere mantenuta una distanza in linea d'aria di almeno 300 metri tra i vari impianti di biomasse, anche se di diversa tipologia. La distanza dovrà essere calcolata riferendosi ai confini dei fabbricati dove insistono gli impianti;
- 4. dovrà essere mantenuta una distanza di 500 metri in linea d'aria, calcolata sempre dai confini dei fabbricati dove insistono gli impianti, dalle abitazioni esistenti e dalle zone per le quali il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente ovvero il Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato prevedono espressamente nuova edificabilità con destinazione residenziale o prevalentemente residenziale o turistico ricettiva.
- 5. La distanza minima dalle abitazioni e dai terreni edificabili non va rispettata nel caso che questi siano di proprietà del richiedente l'installazione dell'impianto o nel caso in cui venga rilasciata dai confinanti apposita autorizzazione a realizzare l'impianto a distanza inferiore a quanto previsto dal presente regolamento

## **Art. 7**

1. Il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti a biomasse o biogas, superiori a 0,25 MW elettrici è soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

## **Art. 8**

1. I progetti inerenti ad impianti di biogas o biomassa, eventualmente già presentati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono soggetti alle norme suddette. In tal caso l'Ufficio competente provvederà alla riapertura del procedimento in autotutela, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di autorizzabilità.